

Un servizio di **Hylobates Consulting** per



## Settimana numero 19, anno 2008 (5 – 9 maggio 2008)

### Legenda

- ! = Bassa rilevanza per UNINTEGRA
- !! = Media rilevanza per UNINTEGRA
- !!! = Alta rilevanza per UNINTEGRA

### Sommario

Normativa.....	2
Normativa Italiana .....	2
Normativa Europea .....	2
Novità e notizie della settimana.....	3
Novità UE, EFSA, EMEA, AGCM .....	3
Allerta europee sugli integratori.....	9
FDA e Recall americane sugli integratori.....	11
Notizie scientifiche .....	13
Contatti .....	14

---

## Normativa

Questa sessione prende in considerazione tutte le norme italiane ed europee che possono interessare il settore degli integratori alimentari, degli alimenti per lo sport e dei Novel Food.

### Normativa Italiana

- Questa settimana non ci sono segnalazioni di rilevanza per il settore degli integratori alimentari dalla normativa italiana (Gazzetta Ufficiale Italiana).

(Aggiornamento al 12/5/2008, Gazzetta Ufficiale Italiana: alla 110/08)

### Normativa Europea

- Questa settimana non ci sono segnalazioni di rilevanza per il settore degli integratori alimentari dalla normativa europea (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea).

(Aggiornamento al 12/5/2008, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: alla L125/08)

---

## Novità e notizie della settimana

### Novità UE, EFSA, EMEA, AGCM

Questa sezione prende in considerazione le attività dell'EFSA, dell'EMA e della DG SANCO; in Italia, dell'AGCM. La prima è l'Autorità di Sicurezza Alimentare Europea, che produce i pareri e le opinioni scientifiche su cui si basa la Commissione Europea per la produzione della normativa nel settore alimentare. La Direzione Generale per la Salute e la Protezione dei Consumatori (DG SANCO) è invece la direzione della Commissione che gestisce le consultazioni pubbliche in materia di sicurezza dei prodotti alimentari, compresi gli integratori. Per chi commercia integratori alimentari è importantissimo seguire l'attività di questi due enti europei. Sono riportate anche le novità dell'EMA, l'Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti Medicinali.

### Unione Europea (UE)

- **!!! In arrivo: livelli massimi per i metalli pesanti negli integratori**

La Commissione europea ha recentemente proposto alcuni cambiamenti al Regolamento 1831/2003 che stabilisce i livelli massimi (piombo cadmio e mercurio) dei metalli pesanti negli integratori alimentari. La proposta prende in considerazione anche la situazione specifica dei prodotti che contengono alghe, note per il loro accumulo di cadmio.

In modo da dare agli Stati Membri e agli operatori alimentari il tempo per adattarsi la Commissione ha deciso di spostare la data di applicazione di questo Regolamento al primo luglio 2009.

Questo è il risultato dell'incontro del Comitato sulla catena alimentare e la salute degli animali (Standing Committee on Food Chain and Animal Health (SCFCAH)) che si è tenuto l'11 aprile scorso a Bruxelles. Seguirà la pubblicazione in GUCE:

[http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/summary11042008\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/summary11042008_en.pdf)

(lingua inglese – il riassunto dell'incontro – formato pdf)

#### **Rilevanza per UNINTEGRA:**

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari. Finora non è fissato a livello normativo un livello massimo per i metalli pesanti negli integratori. Con l'introduzione di questa norma, i controlli delle autorità diventeranno più semplici e quindi saranno più importanti i controlli a monte da parte delle aziende. In parte si potranno utilizzare i certificati analitici dei fornitori di materie prime, mentre analisi in autocontrollo saranno comunque opportune.

(Aggiornamento al 12/5/2008)

### EFSA

- Questa settimana non ci sono segnalazioni di rilevanza per il settore degli integratori alimentari dall'Autorità di sicurezza alimentare europea (EFSA).

(Aggiornamento al 12/5/2008)

### EMA

- Questa settimana non ci sono segnalazioni di rilevanza per il settore degli integratori alimentari dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(Aggiornamento al 12/5/2008)

## AGCM

- **!!! PI 6343 - TRATTAMENTO XTRA SLIM**

Provvedimento n. 18195

Presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso alle pagine 110 – 111 da Zermat Limited sul settimanale "Vero" numero 30, intitolato "PROGRAMMA LINEA-ELIMINA I CHILI IN UN MESE. Anche se è sempre stata grassa e niente ha mai funzionato per lei, oggi può davvero dire addio ai suoi chili di troppo, con il nuovo programma Xtra Slim", reclamizzante il prodotto denominato "TRATTAMENTO XTRA SLIM". Nella richiesta di intervento di un consumatore si lamenta l'ingannevolezza del messaggio, poiché vanterebbe la possibilità, contrariamente al vero, di consentire una perdita di peso rapida e significativa, senza bisogno di associare al prodotto pubblicizzato attività fisica ed un regime alimentare ipocalorico. In particolare la testimonial del suddetto messaggio, signora "Rosy", afferma di: "aver perso 26 KG., senza nessun sforzo, senza fatica, e senza dover seguire diete drastiche che danneggiano solo la salute". Nella stessa richiesta, inoltre, si evidenzia che la ditta presso la quale si effettuerebbe l'ordine, cioè la Beauty & Slim, oltre "a garantire la perdita di peso con il rimborso del prezzo intero del trattamento in caso di mancata perdita di peso fra gli 8 e i 16 chili nel termine di 30 giorni", non specifica il costo delle chiamate telefoniche ai numeri pubblicizzati 199.45.48.50 e 199.45.48.51, nonché il costo dell'invio tramite SMS al numero 340.5817.149.

L'AGCM delibera che

- a) il messaggio pubblicitario diffuso dalla società Zermat LTD, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di **pubblicità ingannevole**, ai sensi degli artt. 19, 20, 21, 23, comma 2, e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l'ulteriore diffusione e ne vieta l'ulteriore diffusione;
- b) che alla società Zermat LTD sia irrogata una **sanzione amministrativa pecuniaria di 37.500 €** (trentasettemilacinquecento euro).

L'AGCM, inoltre, dispone che:

- a) che la società Zermat Limited pubblichì, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, come quella che segue:

## PI6343 - TRATTAMENTO XTRA SLIM

Allegato al provvedimento n. 18195

<p><b>COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE</b></p> <p><b>AUTORITA' GARANTE</b> <b>DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p>*****</p>
<p>La società Zermat Limited ha diffuso a mezzo tabellare apparso sul settimanale "VERO" un messaggio pubblicitario volto a promuovere il prodotto dimagrante "Trattamento XTRA SLIM"</p> <p>ritenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p> <p style="text-align: center;"><b>PUBBLICITÀ INGANNEVOLE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>IL MESSAGGIO</b></p> <p>nell'insieme degli elementi testuali e grafici nonché attraverso l'utilizzo di testimonianze non verificabili, promuove il trattamento dimagrante come idoneo a determinare un dimagrimento facile senza dieta e senza esercizio fisico attraverso i claim: "....<i>Ho seguito alla lettera le indicazioni riportate sul prodotto ed in un mese ho perso 20 chili. Senza NESSUNO SFORZO – SENZA FATICA E SENZA DOVER SEGUIRE DIETE DRASTICHE che danneggiano solo la salute</i>" .....e inoltre, "<i>La sua perdita di peso è garantita. Se entro 30 giorni dal ricevimento del suo pacco non ha perduto tra gli 8 e i 16 chili (a seconda del trattamento del caso) può rispedire i flaconi del suo trattamento, anche vuoti. Sarà quindi immediatamente rimborsata del prezzo intero del suo trattamento escluso le spese di spedizione ed imballo. Questo senza che le sia posta alcuna domanda. Senza condizioni</i>".</p> <p style="text-align: center;"><b>IN REALTÀ</b></p> <p>Non sussiste alcuna dimostrazione circa l'efficacia del prodotto in assenza di un regime dietetico controllato, ed inoltre, una repentina e cospicua perdita di peso, quale quella prospettata nel messaggio, non potrebbe essere ottenuta senza rischi per la salute sia di tipo fisico che di tipo psicologico, se non svolta sotto controllo medico.</p> <p>Inoltre, la enunciazione incompleta della garanzia offerta, senza neppure il riferimento sintetico consentito nella seconda parte dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, integra una violazione della stessa norma. Nel caso in esame, la violazione del citato articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, viene ad assumere rilievo anche come elemento di ingannevolezza del messaggio, nella misura in cui quest'ultimo si limita ad informare i destinatari del fatto che il rimborso viene effettuato con il rinvio delle confezioni del prodotto dimagrante, anche se vuote, qualora non siano stati conseguiti risultati positivi tangibili.</p> <p>L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa. (Provvedimento adottato nell'adunanza del 27 marzo 2008, ai sensi del Decreto Legislativo 206/05)</p>

[http://www.agcm.it/agcm\\_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/45da6dcb2909b914c12574400055b76e/\\$FILE/12-08.pdf](http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/45da6dcb2909b914c12574400055b76e/$FILE/12-08.pdf)

(lingua italiana – bollettino 12/2008 – formato pdf)

**Rilevanza per UNINTEGRA:**

Di interesse per tutto il settore degli alimenti funzionali.

• **!!! PI6499 - VERNAT COMPRESSE ZACTOL**

Provvedimento n. 18196

Presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Zermat Limited, in qualità di operatore pubblicitario, e dall'impresa individuale Bio New Center sul settimanale "OGGI" numero 32, intitolato "La stampa internazionale ne parla: un prodotto dimagrante diverso da tutti – 1 compressa di Zactol e automaticamente perdo peso!", relativo al prodotto dimagrante denominato "Zactol". Nella stessa richiesta, fatta da una consumatrice, inoltre si evidenzia che la ditta presso la quale si effettuerebbe l'ordine, cioè la Bio New Center, oltre ad affermare che: "Con il trattamento Zactol lei deve dimagrire di 1 chilo con 1 compressa presa a giorni alterni (10 compresse = 10 chili in meno) mangiando a suo piacimento", garantendo il rimborso del prezzo intero del trattamento in caso di mancata perdita di peso nel termine di 30 giorni, non specifica il costo delle chiamate telefoniche ai numeri pubblicizzati 199.45.48.50 e 199.45.48.51.

L'AGCM delibera che

a) il messaggio pubblicitario, diffuso dalla società Zermat LTD, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una **fattispecie di pubblicità ingannevole**, ai sensi degli artt. 19, 20, 21, 23, comma 2, e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.

145 e n. 146, e ne vieta l'ulteriore diffusione, e ne vieta l'ulteriore diffusione;  
 b) che alla società Zermat LTD sia irrogata una **sanzione amministrativa pecuniaria di 37.500 €** (trentasettemilacinquecento euro).

L'AGCM, inoltre, dispone che:

a) che la società Zermat Limited pubblichì, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, come quella che segue:

**PI6499 - VERNAT COMPRESSE ZACTOL**

*Allegato al provvedimento n. 18196*

<p><b>COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE</b></p> <p><b>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>
<p>La società Zermat Limited ha diffuso a mezzo tabellare apparso sul settimanale "OGGI" un messaggio pubblicitario volto a promuovere il prodotto dimagrante denominato:</p> <p style="text-align: center;"><b>"ZACTOL"</b></p> <p style="text-align: center;">ritenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p> <p style="text-align: center;"><b>PUBBLICITÀ INGANNEVOLE</b></p>
<p style="text-align: center;"><u>IL MESSAGGIO</u></p> <p>nell'insieme degli elementi testuali e grafici nonché attraverso l'utilizzo di testimonianze non verificabili, promuove il trattamento dimagrante come idoneo a determinare un dimagrimento facile senza dieta e senza esercizio fisico attraverso i claim: <i>".....E' un vero agente anti-obesità ... "Con il trattamento Zactol lei deve dimagrire di 1 chilo con 1 compressa presa a giorni alterni (10 compresse = 10 chili in meno) mangiando a suo piacimento"</i> e ancora: <i>Lei potrà perdere i suoi chili in eccesso in maniera automatica, naturale e senza effetti collaterali. Anche se fino a oggi niente ha mai funzionato. E continuando a mangiare tutto ciò che più le piace"</i> e inoltre, sotto il titolo: <i>"Garanzia per una prova senza rischi", "...è sufficiente che ci rispedisca i flaconi anche vuoti entro 30 giorni dal ricevimento del pacco e il prezzo delle sue compresse le sarà rimborsato immediatamente escluse le spese di spedizione ed imballo, senza discussioni"</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>IN REALTÀ</b></p> <p>Non sussiste alcuna dimostrazione circa l'efficacia del prodotto in assenza di un regime dietetico controllato, ed inoltre una repentina e cospicua perdita di peso, quale quella prospettata nel messaggio, non potrebbe essere ottenuta senza rischi per la salute sia di tipo fisico che di tipo psicologico se non svolta sotto controllo medico.</p> <p>Inoltre, la enunciazione incompleta della garanzia offerta, senza neppure il riferimento sintetico consentito nella seconda parte dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, integra una violazione della stessa norma. Nel caso in esame, la violazione del citato articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, viene ad assumere rilievo anche come elemento di ingannevolezza del messaggio, nella misura in cui quest'ultimo si limita ad informare i destinatari del fatto che il rimborso viene effettuato con il rinvio delle confezioni del prodotto dimagrante, anche se vuote, qualora non siano stati conseguiti risultati positivi tangibili.</p> <p>L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.  <i>(Provvedimento adottato nell'adunanza del 27 marzo 2008, ai sensi del Decreto Legislativo 206/05)</i></p>

[http://www.agcm.it/agcm\\_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/45da6dcb2909b914c12574400055b76e/\\$FILE/12-08.pdf](http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/45da6dcb2909b914c12574400055b76e/$FILE/12-08.pdf)  
 (lingua italiana – bollettino 12/2008 – formato pdf)

**Rilevanza per UNINTEGRA:**

Di interesse per tutto il settore degli alimenti funzionali.

- **!!! PI 6500 - COMPRESSE HCA DIMAGRANTE**

Provvedimento n. 18197

Presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Zermat Limited, in qualità di operatore pubblicitario, e dall'impresa individuale LaboNatur, in qualità di presunto operatore pubblicitario, entrambe con sede in Milano, sul settimanale "OGGI", numero 30, intitolato "AVVISO DI RICERCA – L'Istituto LaboNatur cerca 700\* donne che vogliono dimagrire", reclamizzante il prodotto denominato "HCA Dimagrante". Nella richiesta di intervento, sottoposta da una consumatrice, si lamenta l'ingannevolezza del messaggio, in quanto lo stesso vanta la possibilità, contrariamente

al vero, di consentire una perdita di peso rapida e significativa, senza bisogno di associare al prodotto pubblicizzato attività fisica ed un regime alimentare ipocalorico. In particolare, la testimonial del suddetto messaggio, signora Sandrine Flamand, afferma di "aver perso 800 gr. al giorno, 6 Kg alla fine della prima settimana e 22 Kg. in un anno, senza seguire alcuna dieta, non praticando nessun esercizio, né prendere medicinali". Nella stessa richiesta, inoltre, si evidenzia che la ditta presso la quale si effettuerebbe l'ordine, la LaboNatur, non specifica il costo delle chiamate telefoniche ai numeri pubblicizzati 199.45.48.50 e 199.45.48.51, nonché il costo dell'invio tramite SMS al numero 340.5817. 149.

L'AGCM delibera che:

- a) il messaggio pubblicitario, diffuso dalla società Zermat LTD, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una **fattispecie di pubblicità ingannevole**, ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l'ulteriore diffusione e ne vieta l'ulteriore diffusione;
- b) che alla società Zermat LTD sia irrogata una **sanzione amministrativa pecuniaria di 37.500 €** (trentasettemilacinquecento euro).

L'AGCM dispone, inoltre:

- a) che la società Zermat Limited pubblichì, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, come la seguente:

PI6500 - COMPRESSE HCA DIMAGRANTE

*Allegato al provvedimento n. 18197*

<p><b>COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE</b></p> <p><b>AUTORITA' GARANTE</b> <b>DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>
<p>La società Zermat Limited ha diffuso a mezzo tabellare apparso sul settimanale "OGGI" un messaggio pubblicitario volto a promuovere il prodotto dimagrante denominato:</p> <p style="text-align: center;"><b>"HCA DIMAGRANTE"</b></p> <p style="text-align: center;">ritenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p> <p style="text-align: center;"><b>PUBBLICITÀ INGANNEVOLE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>IL MESSAGGIO</b></p> <p>nell'insieme degli elementi testuali e grafici nonché attraverso l'utilizzo di testimonianze non verificabili, promuove il trattamento dimagrante come idoneo a determinare un dimagrimento facile senza dieta e senza esercizio fisico attraverso i claim: <i>"Anche se mangia troppo, constaterà una perdita di peso che arriva fino a 900 grammi al giorno, sin dai primi giorni. Il suo corpo è obbligato a dimagrire. Questo si spiega con il fatto che questa scoperta impedisce l'assorbimento delle calorie. E che dunque il suo corpo, per trovare le calorie di cui ha bisogno, è obbligato a bruciare il suo grasso superfluo"</i> e ancora: <i>"Questa scoperta permette finalmente alle persone che fino ad oggi non riuscivano a dimagrire perché hanno un metabolismo che non brucia le calorie a sufficienza, di perdere almeno, a seconda dei casi, tra i 3 e i 6 chili la prima settimana"</i>.</p> <p>L'esaltazione delle proprietà dimagranti inoltre, viene maggiormente accentuata dalla presentazione del prodotto anche attraverso l'utilizzo della testimonial la quale asserisce che con altri dimagranti non aveva ottenuto nessun risultato, con ciò rendendo lo stesso, agli occhi dei consumatori, particolarmente efficace rispetto ad altri prodotti. Tale esaltazione viene ancor più rafforzata dal racconto della stessa che afferma inoltre: <i>"Quando ho scoperto le compresse HCA Dimagrante, fui sorpresa perché non dovevo seguire alcuna dieta, non dovevo praticare nessun esercizio, né prendere medicinali"</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>IN REALTÀ</b></p> <p>Non sussiste alcuna dimostrazione circa l'efficacia del prodotto in assenza di un regime dietetico controllato, ed inoltre una repentina e cospicua perdita di peso, quale quella prospettata nel messaggio, non potrebbe essere ottenuta senza rischi per la salute sia di tipo fisico che di tipo psicologico se non svolta sotto controllo medico.</p>
<p>L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa. <i>(Provvedimento adottato nell'adunanza del 27 marzo 2008, ai sensi del Decreto Legislativo 206/05)</i></p>

[http://www.agcm.it/agcm\\_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/45da6dcb2909b914c12574400055b76e/\\$FILE/12-08.pdf](http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/45da6dcb2909b914c12574400055b76e/$FILE/12-08.pdf)  
(lingua italiana – bollettino 12/2008 – formato pdf)

**Rilevanza per UNINTEGRA:**

Di interesse per tutto il settore degli alimenti funzionali.

(Aggiornamento al 12/5/2008 – Bollettino 12/2008 del 5 maggio 2008)

---

## Allerta europee sugli integratori

Estratto della tabella dei RASFF numero 18 del 2008. Per ulteriori informazioni su tutte le allerta riguardanti gli integratori alimentari, gli alimenti per lo sport e i Novel Food potete rivolgervi allo staff di Hylobates.

### Allerta europee 18/2008

Questa sezione riporta le notifiche di allerta del [sistema europeo RASFF](#) pubblicate nel bollettino 18/2008. Le allerta riguardano i prodotti, di interesse per il settore degli integratori alimentari e degli alimenti per lo sport, che presentano un rischio e sono sul mercato al momento dell'allarme, che è stato lanciato da un'autorità di uno dei paesi membri. Al momento della notifica, le autorità hanno ritirato o stanno ritirando il prodotto in questione dal mercato. Al momento non sono generalmente disponibili informazioni più specifiche di quelle che riportiamo, che permettano, per esempio, al consumatore o all'azienda distributrice di disfarsi o restituire i prodotti già acquistati. Questa lista ha carattere informativo. Non indica che i consumatori devono evitare tutti i prodotti provenienti da quel paese. Indica piuttosto la presenza di un problema, cui solo autorità e l'industria alimentare possono porre rimedio.

In verde le **Informazioni di notifiche** riguardanti i prodotti (di interesse per il settore degli integratori alimentari e degli alimenti per lo sport) per cui è stato identificato un rischio, ma per i quali gli altri stati membri della rete non devono prendere provvedimenti immediati, perché questi prodotti non hanno raggiunto il loro mercato. Queste informazioni riguardano quei prodotti che sono stati analizzati e rifiutati prima di entrare nei confini dell'Unione Europea.

### Table 1 e 2: allerta e informazioni di notifiche

Data	Motivo dell'allarme	Prodotto e lotto (se disponibile)	Paese di origine del prodotto	Paese che ha trovato il problema	Tipo di controllo effettuato	Stato dell'allerta
-	-	-	-	-	-	-
30/04/2008	Irradiazioni non dichiarate in etichetta e irradiazioni in uno stabilimento non autorizzato	Polvere di spicchio d'aglio in compressa o capsula	Stati Uniti	Regno Unito	Controllo ufficiale di mercato	Possibile distribuzione sul mercato / prodotto da ritirare dalla vendita

### Table 3: respingimenti al confine

Data	Motivo dell'allarme	Prodotto e lotto (se disponibile)	Paese di origine del prodotto	Paese che ha trovato il problema	Stato dell'allerta
29/04/2008	Presenza della sostanza non autorizzata metilsulfonilmetano (MSM) ed etichettatura insufficiente	Integratore alimentare	Stati Uniti	Polonia	Prodotto sottoposto a sequestro cautelativo
29/04/2008	Presenza della sostanza non autorizzata	Integratore alimentare	Stati Uniti	Polonia	Prodotto sottoposto

Data	Motivo dell'allarme	Prodotto e lotto (se disponibile)	Paese di origine del prodotto	Paese che ha trovato il problema	Stato dell'allerta
	metilsulfonilmetano (MSM)				a sequestro cautelativo

- Nella tabella delle allerta alimentari non ci sono segnalazioni di interesse per il settore degli integratori alimentari.
- Nella tabella delle informazioni di notifiche si segnala, in Regno Unito, la presenza di irradiazioni non dichiarate in etichetta e irradiazioni in uno stabilimento non autorizzato in un integratore alimentare in capsule contenenti polvere di spicchio d'aglio proveniente dagli Stati Uniti. Gli integratori contenenti polvere d'aglio vanterebbero la capacità (proveniente dall'alliina, principio attivo dell'aglio) di influenzare positivamente la pressione sanguigna e il colesterolo. Come precedentemente illustrato, non risulta nuova la presenza di irradiazioni non autorizzate o non dichiarate in etichetta in integratori a base di erbe provenienti dagli USA. Per questo si sollecitano controlli per questo tipo di prodotti importati dagli USA. Più sorprendente è l'applicazione all'aglio.
- Per quanto riguarda i prodotti respinti al confine della UE, si segnala la presenza della sostanza metilsulfonilmetano (MSM) e in un caso anche di etichettatura insufficiente in due integratori alimentari provenienti dagli USA e trovati in Polonia. Il MSM è autorizzato in molti paesi europei, compresa l'Italia; probabilmente le autorità polacche non sono informate. L'armonizzazione comunitaria per queste sostanze purtroppo è ancora lontana.

Le tabelle della Commissione Europea sono disponibili per la consultazione ai seguenti link:

[http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/reports/week18-2008\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/reports/week18-2008_en.pdf)

(lingua inglese – rapporto RASFF 18/2008 - formato pdf)

---

## FDA e Recall americane sugli integratori

In questa sezione vengono pubblicati i richiami (recall) di integratori alimentari e di prodotti alimentari americani di interesse per il settore degli integratori, in cui sono stati ravvisati problemi per la salute dei consumatori. Questi richiami, che spesso hanno carattere volontario (richiami da parte della stessa azienda produttrice), vengono pubblicati sul sito della FDA. Questa sezione può interessare in modo particolare chi importa integratori dagli Stati Uniti, per avere una panoramica sui prodotti e sulle aziende americane maggiormente coinvolti nei problemi di sicurezza alimentare.

- **!!! Recall per 12 prodotti con efedra, acido aristolochico e placenta**  
*Recall del 10 maggio 2008*



La Herbal Science International, Inc. (o Jen-On Herbal Science International, Inc.) ha recentemente richiamato 12 integratori alimentari dietetici che contengono efedra, acido aristolochico o placenta umana, poiché potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

L'efedra è una pianta pericolosa per il suo contenuto di efedrina, un alcaloide stimolante adrenalinico potenzialmente pericoloso per il cuore. Sarebbero 9 i prodotti contenenti questa pianta

richiamati dalla compagnia:

Wu Yao Shun Qi San,  
Qing Bi Tang (Nasal Cleanser),  
Zhong Fong Huo Luo Wan (Stroke Revito Formula),  
Xiao Qing Long Tang (Little Green Dragon),  
Ding Chuan Tang,  
Xiao Xu Ming Tang,  
Feng Shi Zhi Tong Wan (Joint Relief),  
Guo Min Bi Yan Wan,  
Fang Feng Tong Sheng San.

L'acido aristolochico sarebbe, invece, contenuto nei prodotti:

Tou Tong San (Headache Formula),  
Du Huo Ji Sheng Tang (Du Huo Joint Relief).

L'acido aristolochico sarebbe un potente carcinogeno e una nefrotossina che si trova in certe piante; esso può causare seri problemi ai reni, provocandone, in certi casi un danneggiamento che porta alla disfunzione. L'acido aristolochico è collegato anche al rischio di cancro ai reni.

Infine, il prodotto Seng Jong Tzu Tong Tan conterrebbe la placenta umana, un ingrediente che può trasmettere diverse malattie e che non è legalmente commercializzato negli USA negli integratori alimentari.

Tutti i prodotti richiamati sono confezionati in bottiglie bianche da 100 capsule e sono venduti nelle erboristerie, su internet e dagli agopunturisti. Nessun caso di malattia è stato segnalato in collegamento con questi prodotti.

[http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/herbalscience04\\_08.html](http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/herbalscience04_08.html)

(lingua inglese – il testo della recall)

**Rilevanza per UNINTEGRA:**

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari.

(Aggiornamento al 12/5/2008)



## Notizie scientifiche



interagisce con la caffeina per aumentare la prestazione in termini di attenzione. Tuttavia, servirebbe ulteriore ricerca per valutare gli effetti interattivi di caffeina e L-teanina.

<http://lib.bioinfo.pl/pmid:18254874>

(lingua inglese – il riassunto dello studio)

**Rilevanza per UNINTEGRA:**

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari.

- **!!! Gli effetti psicologici di alcune sostanze contenute nel te**  
Studio di revisione condotto dall'Università di South Australia sui due composti dietetici contenuti nel te, la caffeina e la L-teanina. Gli studi revisionati dagli studiosi australiani suggeriscono che il te con caffeina, se preso regolarmente ad intervalli, può mantenere un buon livello di attenzione e modulare gli effetti più acuti dovuti all'assunzione di alte dosi di caffeina. I ricercatori hanno, infatti, confermato che la L-teanina manifesta effetti neurochimici sul cervello e

(Aggiornamento al 12/5/2008)

## Contatti

Per qualsiasi approfondimento sugli argomenti affrontati nel seguente numero potete contattare lo staff di Hylobates all'indirizzo e-mail [hylobates@hylobates.it](mailto:hylobates@hylobates.it) oppure presso il seguente recapito:

Hylobates Consulting Srl, Via Gaggiano 42 00135 Roma - Italia

Tel: +39 0630 99 3518 Fax: + 39 0630 81 8543

E-mail: [hylobates@hylobates.it](mailto:hylobates@hylobates.it)

WWW: [www.hylobates.it](http://www.hylobates.it)